

Ministero della Sanità

Decreto 18 marzo 1999

Assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei cittadini comunitari residenti in Italia

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1999)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede l'obbligo dell'assicurazione al Servizio sanitario nazionale per tutti i cittadini italiani residenti;

Visto il Trattato CE del 25 marzo 1957, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, ed in particolare gli articoli 2, 3, 7, 48, 51 e 52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 27 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1990, n. 298) in ordine all'assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori comunitari disoccupati residenti in Italia;

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha provveduto all'abolizione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale;

Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea, nella procedura di infrazione n. 97/4289, ex art. 169 del Trattato CE, attivata in data 16 ottobre 1998, in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni italiane che prevedono dei requisiti aggiuntivi, per i cittadini dell'Unione europea, per poter accedere all'assistenza sanitaria in Italia;

Considerato che attualmente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale grava sulla fiscalità generale;

Ritenuto che, conseguentemente, le disposizioni che prevedono requisiti aggiuntivi per i cittadini stranieri residenti ai fini dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale non siano più applicabili ai cittadini comunitari e che gli stessi siano ormai pienamente equiparati ai cittadini italiani per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, anche in relazione alla suddetta procedura di infrazione della Commissione europea ed al fine di assicurare uniformità di comportamenti, di adottare un apposito provvedimento per portare quanto sopra a conoscenza delle unità sanitarie locali e dei cittadini comunitari interessati:

DECRETA:

ART. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli stranieri aventi la cittadinanza degli Stati appartenenti alla Unione europea, regolarmente residenti in Italia, sono iscritti obbligatoriamente, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti, al Servizio sanitario nazionale, qualora non abbiano già titolo all'iscrizione stessa a carico dell'Istituzione competente di uno Stato membro, ai sensi dei vigenti regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

2. Sono esclusi dall'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale i cittadini comunitari che godano delle immunità e dei privilegi previsti dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, o che rimangano soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di invio.

ART. 2.

1. L'iscrizione all'unità sanitaria locale, nel cui territorio il cittadino comunitario ha la residenza anagrafica, è effettuata per tutta la durata di validità del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ed è valida per il titolare ed i familiari a carico.

2. I familiari a carico, indipendentemente dalla cittadinanza, sono individuati secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982 n. 627.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1999

IL MINISTRO: Bindi